Re.Co.Fi.Ma.

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)
Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= **Registro delle imprese di Bologna e C.F.** n. 02551570373 – **REA** di Bologna n.347303 – **Partita IVA** n. 01715351209
Tel. 051-6260261 **Sito** www.fiscoespress.it –**e-mail** info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

19

2025

RATING DI LEGALITÀ – COS'È E COME SI OTTIENE
Analisi dell'indicatore
***
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AREE EDIFICABILI RICEVUTE IN DONAZIONE
Analisi della disciplina
***
REGIME PREMIALE ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024
Riepilogo della disciplina
***
DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Riepilogo delle casistiche

NOTIZIE FLASH

IVA: CHIARIMENTI PER L'ATTIVITÀ DI GUIDA AMBIENTALE

Con la Risposta all'interpello n. 125 del 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da una guida ambientale escursionistica **non sono esenti da IVA**, anche quando l'attività si svolge in aree naturali protette aperte al pubblico e prive di biglietto di ingresso.

Nel caso esaminato, il professionista accompagnava gli escursionisti e metteva a disposizione attrezzature come biciclette, kayak o ciaspole a fronte di un corrispettivo aggiuntivo.

Secondo l'Agenzia, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972 non si applica, poiché non si tratta di un servizio culturale reso in luoghi soggetti a biglietto e nemmeno da soggetti qualificati come enti pubblici o assimilati. Di conseguenza, sia l'attività di accompagnamento che la concessione in uso delle attrezzature devono essere assoggettate a IVA.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE DI DUE ANNI

Con la Risposta a interpello 127 del 5 maggio, l'Agenzia delle Entrate torna sull'agevolazione prima casa, relativamente al nuovo termine di 2 anni, introdotto dalla legge di bilancio 2025, per la rivendita dell'immobile agevolato pre–posseduto.

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è previsto che l'estensione del limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1° gennaio 2025, pertanto lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l'immobile pre-posseduto.

RATING DI LEGALITÀ - COS'È E COME SI OTTIENE

Il **rating di legalità** costituisce un **indicatore** sintetico del **rispetto** di **elevati standard di legalità** da parte delle **imprese**: lo strumento è volto alla **promozione** e introduzione di **principi etici** nei comportamenti aziendali e garantisce importanti vantaggi.

In questa scheda si prendono in esame **requisiti** e **modalità** per l'**ottenimento** di tale riconoscimento.

RATING DI LEGALITÀ: COS'È E COME SI OTTIENE	
PREMESSA	Il Legislatore ha previsto[1] l'istituto del "**rating di legalità**" al fine di promuovere l'introduzione di **principi etici nei comportamenti aziendali**: con Delibera n. 24075 del 12.11.2012, l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (**AGCM**) ha **approvato** il **regolamento** per il rating di legalità. Il rating consiste in una **certificazione rilasciata dall'AGCM** che attesta il rispetto di **standard di legalità**, di parametri utili a contrastare infiltrazioni mafiose ed ipotesi di corruzione e, ancora, l'affidabilità finanziaria nei confronti dei finanziatori. Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una **serie di vantaggi**, sia sul piano **reputazionale** che in termini di **agevolazioni** connesse all'accesso al **credito** ed ai **contributi pubblici**
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ	Possono **richiedere** l'**attribuzione** del rating tutte le imprese (**sia in forma individuale che societaria**) e gli enti che svolgono attività d'impresa che **soddisfino cumulativamente** i seguenti **requisiti**[2]: **a)** **sede operativa** in Italia (non necessaria, quindi, la sede legale). La **sede operativa** è quella sede dove materialmente viene **esercitata** l'**attività** produttiva di beni, oppure quella di scambio di beni o di servizi. Affinché un'"**unità locale**" si configuri quale "sede operativa" dell'impresa, è necessaria la **presenza** di **persona munita** della **rappresentanza** nei confronti dei terzi. Pertanto, il rating può essere richiesto anche da **imprese estere** che abbiano una sede secondaria nel territorio italiano avente carattere di "**sede operativa**" e che in dipendenza di ciò risultino iscritte al registro delle imprese.

[1] all' art. 5-ter del D.L. 1/2012 e ss.mm.ii.
[2] Ai requisiti sopra elencati occorre aggiungere quelli previsti dal successivo art. 2 del Regolamento

b)	**fatturato** (voce A1 del Conto Economico) minimo di **due milioni di euro** nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda
c)	**iscrizione nel registro delle imprese** o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (di seguito, R.E.A.) **da almeno 2 anni** alla data della domanda

Per le **imprese individuali**, le altre imprese che non hanno l'obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese e gli enti che svolgono attività d'impresa iscritti al R.E.A, ai fini dell'individuazione del requisito di fatturato viene **considerato:**

- il **bilancio**,
- il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione IVA.

Se il **bilancio** dell'ultimo esercizio chiuso **non è ancora approvato** e pubblicato si può fare riferimento al **bilancio** dell'esercizio **precedente** o all'**ultima dichiarazione IVA** presentata all'Amministrazione finanziaria (che deve essere allegata alla domanda).

VANTAGGI OTTENIBILI

I **benefici riconosciuti** dalla legge alle imprese titolari del rating di legalità sono molteplici:

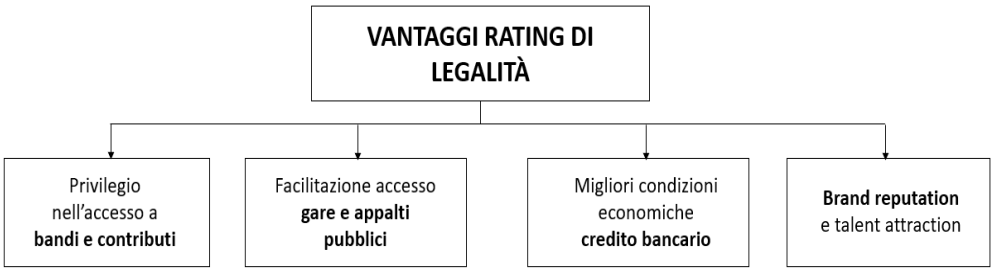

1. **Accesso privilegiato a bandi e finanziamenti pubblici.** Le Amministrazioni Pubbliche tengono conto delle imprese in possesso di rating di legalità nel momento in cui emanano un bando o concedono finanziamenti

	agevolati: ♦ conferendo preferenza in graduatoria; ♦ attribuendo un punteggio aggiuntivo; ♦ riservando una quota delle risorse finanziarie allocate. 2. **Facilitazione di accesso alle gare e agli appalti pubblici** in linea con il nuovo Codice dei Contratti pubblici **3. Migliori condizioni di accesso al credito bancario**, in quanto banche ed istituti di credito: ♦ tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa **nel processo di istruttoria** ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti; ♦ definiscono e formalizzano **procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità** e i suoi riflessi sui costi delle istruttorie; ♦ considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la **valutazione di accesso al credito** dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle **condizioni economiche di erogazione**, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio. Vi sono, infine, importanti **ricadute positive** sul **piano** della **reputazione** e del rafforzamento del brand aziendale, che rendono l'**impresa più attrattiva**.
PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ	La richiesta di **attribuzione del Rating di Legalità** deve essere presentata da parte del soggetto interessato tramite la piattaforma WebRating (https://www.agcm.it/servizi/webrating). Per l'utilizzo della piattaforma è indispensabile avere a disposizione: ♦ un **indirizzo di posta elettronica** certificata, ♦ il **dispositivo** di **firma digitale** del rappresentante legale dell'impresa. Il rating attribuisce un **punteggio compreso tra**: ♦ un **minimo di una stelletta,** livello base in presenza del rispetto dei soli

requisiti obbligatori,

- un **massimo di 3 stellette**, se si rispettano gli ulteriori requisiti volontari di seguito riepilogati:

REQUISITI VOLONTARI RATING DI LEGALITÀ	
1)	**Adesione a protocolli o intese di legalità**, volti a prevenire e contrastare infiltrazioni della criminalità organizzata, sottoscritti dal Ministero dell'Interno e/o della Prefettura con associazioni imprenditoriali e di categoria
2)	Utilizzo di **sistemi di tracciabilità** dei pagamenti anche per importi inferiori a quelli previsti dalla legge
3)	Adozione di una **struttura organizzativa** (anche in outsourcing) addetta al controllo della conformità delle attività organizzative alla normativa applicabile all'azienda, oppure l'adozione di un modello organizzativo (MOG) previsto dal D.Lgs 231/2001
4)	Iscrizione in uno **degli elenchi dei fornitori**, prestatori di servizi, esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata (white list)
5)	Adozione di **processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility**[3] anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità
6)	Adesione a **codici etici di autoregolamentazione**, oppure aver adottato protocolli tra associazioni dei consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione di conciliazioni paritetiche
7)	Adozione di **modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione**

Il possesso dei requisiti è attestato **mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa**. La sussistenza dei requisiti,

[3] definita nel 2001 dalla Comunità Europea come "*l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate*".

	tuttavia, può essere verificata sia dalla stessa AGCM sia dall'ANAC. Qualora la **domanda** risulti **incompleta**, l'AGCM può chiedere, **entro 15 giorni** dal ricevimento, un'**integrazione** al soggetto richiedente. L'impresa avrà a disposizione **30 giorni** per **fornire** le **integrazioni** necessarie ed il termine previsto per il rilascio del rating (60 giorni) comincerà a **decorrere** dal **momento** dell'avvenuta **integrazione**; qualora, invece, nel predetto termine di 30 giorni **non** vengano **fornite** le **integrazioni** richieste, la **domanda** si intenderà **respinta** – salva la possibilità per il soggetto interessato di ripresentare una **nuova domanda** completa. Le imprese che **hanno conseguito il rating sono visibili sul sito dell'Autorità** concedente, che espone anche la valutazione.
VALIDITÀ, MODIFICA, RINNOVO E ANNULLAMENTO	Il rating di legalità ha una validità di **2 anni dalla data di rilascio** e può essere, su richiesta dell'impresa, **rinnovato per successivi 2 anni**. La **normativa non prevede un limite** al **numero** di **rinnovi possibili**. Sulla **richiesta** di **rinnovo** l'AGCM, sia in senso positivo sia in senso negativo, si esprime sempre con **delibera**. L'impresa deve accedere alla piattaforma WebRating e compilare una nuova domanda cliccando sul **pulsante "*RINNOVO*"**, se la società presenta la **domanda** tra il **cinquantanovesimo** giorno e la **data** di **scadenza** del **rating** e comunque quando il rating è scaduto deve azionare il **pulsante** "***ATTRIBUZIONE***". Qualora, dopo il regolare rilascio, l'impresa **dovesse perdere uno dei requisiti** previsti, l'AGCM dispone la **revoca** del **rating** a far data dal venir meno del requisito.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AREE EDIFICABILI RICEVUTE IN DONAZIONE

Con riferimento alle **plusvalenze** delle **aree edificabili ricevute** in **donazione**, è stato previsto che per i **terreni acquistati per effetto di donazione** da parte di soggetti non imprenditori si assume, in ogni caso, come **prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.**

In questa scheda riepiloghiamo la novità introdotta dal Decreto IRPEF/IRES.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AREE EDIFICABILI RICEVUTE IN DONAZIONE	
PREMESSA	Il c.d. "Decreto IRPEF/IRES"[4] ha introdotto varie modifiche anche in merito alla disciplina delle **plusvalenze** realizzate a seguito di **cessione a titolo oneroso di aree edificabili** ricevute in **donazione**. Le **nuove disposizioni** si **applicano** alle **cessioni effettuate** a partire **dal 31.12.2024**.
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI TERRENI	Le cessioni a titolo oneroso di terreni possono determinare le seguenti **fattispecie reddituali**: ♦ redditi di **impresa**, per i soggetti imprenditori; ♦ redditi **diversi**, quando l'alienante è un soggetto non imprenditore. In merito ai **redditi di impresa**, la cessione di terreni può dare origine a **ricavi** o **plusvalenze**. La cessione a titolo oneroso di terreni da parte dei **soggetti non imprenditori** può generare un **reddito imponibile** in capo al soggetto **alienante** (che può essere una persona fisica, una società semplice o un ente non commerciale)[5]. Rientrano tra i **redditi diversi**[6]: **1)** le plusvalenze realizzate mediante la **lottizzazione di terreni**, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici

[4] D.Lgs 192/2024.
[5] Le fattispecie in questione sono quelle che rientrano nelle lettere a) e b) dell'art. 67, comma 1 del Tuir
[6] se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente

	2)	le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **terreni agricoli acquistati da non più di 5 anni**, esclusi quelli acquisiti per successione
	3)	in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di **utilizzazione edificatoria** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione
	4)	le plusvalenze che si generano per la costituzione di **diritti reali di godimento** immobiliari
TERRENI EDIFICABILI	La **cessione** di un **terreno edificabile** comporta sempre la tassazione dell'eventuale **plusvalenza**, a **prescindere**: ♦ dall'**intervallo temporale** trascorso tra **acquisto** e **vendita**, ♦ dalla circostanza che la **proprietà** o il diritto reale siano stati **acquisiti** per **successione/donazione**. La **condizione di edificabilità** va valutata al momento della cessione. Le **plusvalenze** derivanti dalla cessione di terreni edificabili costituiscono un **reddito diverso** tassato per cassa. Le **plusvalenze** derivanti dalla cessione di terreni edificabili (non assoggettabili a imposta sostitutiva) sono **tassate separatamente**, con **facoltà** di optare per la **tassazione ordinaria**.	
DETERMINAZIONE PLUSVALENZA	La **plusvalenza** derivante dalla cessione di terreni edificabili, fabbricati e terreni agricoli (entro 5 anni dall'acquisto), tassata a titolo di **reddito diverso**, è determinata sulla base della seguente **differenza**: ♦ il **corrispettivo percepito** per la vendita, anche parziale, dei terreni (o degli edifici) che sono stati oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili; ♦ il **prezzo di acquisto o il costo di costruzione** del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente.	

<table>
<tr><td></td><td>PLUSVALENZA = CORRISPETTIVO PERCEPITO – (PREZZO DI ACQUISTO + ALTRI COSTI INERENTI AL BENE)</td></tr>
<tr><td>TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA</td><td>La plusvalenza, determinata con le regole sopra esposte, viene così tassata:
<table>
<tr><th>TIPOLOGIA</th><th>MODALITÀ TASSAZIONE</th></tr>
<tr><td rowspan="2">PLUSVALENZA DA CESSIONE TERRENO AGRICOLO ENTRO 5 ANNI DA ACQUISTO</td><td>Tassazione ordinaria</td></tr>
<tr><td>Sostitutiva 26%
(fino al 2019 20%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PLUSVALENZA DA CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE</td><td>Tassazione separata</td></tr>
<tr><td>Tassazione ordinaria (per opzione)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>LE MODIFICHE DEL D.LGS 192/2024</td><td>L’art. 7 del D.Lgs 192/2024 ha disposto che per i terreni acquistati per effetto di donazione da parte di soggetti non imprenditori, si assume, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.

Con la nuova norma non saranno più possibili operazioni di donazione finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre apprezzabilmente la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell’area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante.

La nuova norma si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni effettuate a partire dal 31.12.2024.</td></tr>
</table>

REGIME PREMIALE ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con **decreto** il Ministero Economia e Finanze ha approvato 100 **interventi evolutivi** relativi agli **indicatori sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) applicabili a partire dall'**esercizio 2024**. L'Agenzia delle Entrate, poi, ha fornito gli **elementi necessari** in relazione all'**applicazione** degli stessi.

Inoltre, risultano **aumentate** le **soglie** per **evitare** l'**apposizione** del **visto** di **conformità** nella **compensazione** dei **crediti fiscali**.

In questa scheda il riepilogo.

REGIME PREMIALE ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024	
ISA APPLICABILI PER IL MODELLO REDDITI 2025 - PERIODO IMPOSTA 2024	Con il D.M. 31.03.2025 sono stati approvati alcuni **interventi evolutivi** relativamente a **100 indici sintetici di affidabilità fiscale** per le attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali, applicabili dal **periodo d'imposta 2024**. Rimangono **intatti** gli **altri indicatori** sintetici di affidabilità fiscale ordinariamente applicabili anche per il **periodo d'imposta 2024**. Ricordiamo come l'ISA si applica ai soggetti che esercitano un'**attività d'impresa** o di **lavoro autonomo** che in base alla propria **attività prevalente** prevedono un indicatore approvato, e non ricadono sotto una specifica causa di esclusione. Analogamente a quanto disposto per le precedenti annualità, sono stati definiti i c.d. **correttivi congiunturali** necessari al fine di tener conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico di crisi caratterizzato dalle tensioni geopolitiche in atto e all'andamento dell'inflazione, che ha inciso fortemente sull'aumento dei prezzi al consumo e sull'incremento dei tassi di interesse applicati dalle banche.
CAUSE DI ESCLUSIONE E REGIME PREMIALE ISA	Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale risultano **esclusi** per i soggetti che presentano una delle seguenti **caratteristiche**: ♦ **inizio o cessazione attività** nel periodo d'imposta oggetto di applicazione;

	♦ **ricavi/compensi superiori a € 5.164.569**. Al fine della determinazione del limite al di sopra del quale gli Indici non sono applicabili, per gli ISA: ✓ **CG40U** (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), ✓ **CG50U** (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), ✓ **CG69U** (Costruzioni), ✓ **CK23U** (servizi di ingegneria integrata), i **ricavi** devono essere **aumentati delle rimanenze finali** e **diminuiti delle esistenze iniziali**[7]; ♦ periodo di **non normale svolgimento** dell'**attività**; ♦ soggetti che applicano il **regime forfettario/minimi** o **altre tipologie** di determinazione del reddito con **criteri forfettari**; ♦ **soggetti in c.d. "multiattività"**, ossia che esercitano 2 o più attività **non rientranti nella stessa categoria** dell'indice applicabile; Non si applicano gli ISA qualora il totale dei **ricavi** derivanti dalle **attività secondarie** sia **pari o superiore al 30%** del **totale** dei **ricavi**; ♦ classificazione in una **categoria reddituale diversa** da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello ISA approvato per l'**attività esercitata** (ad esempio la società tra professionisti); ♦ **enti del terzo settore non commerciali** con opzione per regime forfettario[8]; ♦ **organizzazioni** di **volontariato** e **associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfettario[9]; ♦ **imprese sociali**[10]; ♦ **società cooperative**, consortili e consorzi che **operano esclusivamente** a favore delle **imprese socie o associate**; ♦ soggetti che **esercitano**, in ogni forma di società cooperativa, le **attività** di: ✓ "***Trasporto con taxi***" (codice attività 49.32.10), ✓ "***Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente***" (codice attività 49.32.20),

[7] ex artt. 92 e 93 del TUIR.
[8] ex art. 80 del D.Lgs 117/2017.
[9] ex art. 86 del D.Lgs 117/2017.
[10] ex D.Lgs 117/2017.

di cui all'**ISA BG72U**;

- corporazioni dei **piloti di porto esercenti** le attività di cui all'**ISA CG77U**;
- soggetti che svolgono attività d'impresa/arte o professione partecipanti a un **Gruppo IVA**.

Rispetto ai precedenti periodi d'imposta, la Commissione degli Esperti **per il periodo d'imposta 2024 non ha aggiunto nessuna clausola di esclusione rispetto a quelle ordinariamente previste**.

Regime premiale ISA applicabile per il periodo d'imposta 2024

L'art. 9-bis, comma 11 del D.L. 50/2017 riconosce, a seconda del livello di affidabilità raggiunto dal contribuente, un **regime premiale** in ambito fiscale applicabile anche per il **periodo d'imposta 2024**, così come recepito dal provvedimento n. 176203 del 11.04.2025.

Per il periodo d'imposta **2024** viene evidenziato come il regime premiale risulti **applicabile al raggiungimento** di:

- **uno dei punteggi specificatamente previsti** dalla normativa;
- **anche come media** dei **punteggi** raggiunti nell'esercizio **2024 e 2023**.

Relativamente alle novità introdotte dal D.Lgs 1/2024, si ricorda come siano state **innalzate** le **soglie** per le quali, al raggiungimento di un **voto ISA pari a 9**, risulta possibile **compensare crediti IVA, redditi, IRAP senza l'apposizione del visto di conformità**.

Infatti, a seguito dell'intervento normativo suddetto, nel caso di un punteggio ISA pari al 9 (raggiungibile sia nel singolo periodo d'imposta 2024 sia come media degli anni 2024 e 2023), sarà possibile esonerare l'apposizione del visto di conformità nel caso di compensazione:

- di **crediti IVA fino ad euro 70.000** (maturati nell'anno 2024 o maturati nei primi due trimestri 2025 nel caso di modelli TR),
- per **crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino ad euro 50.000** maturati nel periodo d'imposta 2024.

Le **vecchie soglie di esclusione** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti IVA, imposte dirette e IRAP vengono **mantenute** e sono **applicabili** nel caso in cui il contribuente raggiunga un **voto pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2024** o **pari a 8,5 come media dei periodi d'imposta 2024 e 2023**.

Le soglie di esonero viste in precedenza sono **cumulative**, riferendosi alle richieste di **compensazione effettuate** nel **2026**.

Inoltre, sono state **incrementate** le **soglie** di **esonero** dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i **rimborsi** relativi all'**IVA** per **importi non superiori ad euro 70.000**: anche in questo caso l'incremento si applica al raggiungimento di un **punteggio pari a 9** come **singolo periodo** d'imposta **2024** o come **media** dei **periodi** d'imposta **2024** e 2023.

Relativamente al regime premiale applicabile per i rimborsi IVA, qualora venga raggiunto un **punteggio** pari a **8** per l'annualità **2024**, o pari a **8,5** come **media** per le annualità **2024** e **2023**, risulterà, comunque, sempre applicabile la **vecchia soglia** pari ad **euro 50.000**.

Nella tabella suddetta vengono evidenziati i punteggi raggiungibili e i benefici premiali corrispondenti.

Tabella 2 – regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2024

PUNTEGGIO 2024	PUNTEGGIO MEDIO 2024-2023	BENEFICIO PREMIALE APPLICABILE
9	9	♦ esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle società in perdita sistematica); ♦ esclusione dalla determinazione sintetica del reddito

	9	**9**	♦ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a: ✓ € 70.000 annui relativamente all'IVA, ✓ € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette/IRAP; ♦ esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui
	8,5	**9**	Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
	8	**8,5**	♦ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a: ✓ € 50.000 annui relativamente all'IVA; ✓ € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette/IRAP; ♦ esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui
	8	**Non previsto**	Anticipazione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento

	Infine, viene evidenziato come nel caso in cui un **contribuente eserciti contemporaneamente** sia l'**attività d'impresa** che di **lavoro autonomo** potrà **godere dei benefici premiali solamente** se: ♦ **applica** gli **ISA** per **entrambe** le **categorie reddituali** previste; ♦ **raggiunge** il **livello minimo di affidabilità fiscale** che consente l'accesso al regime premiale per **entrambe le categorie reddituali**.
ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI ISA	Come nei **precedenti periodi d'imposta**, per una **corretta applicazione** degli indicatori di affidabilità fiscale, risulta necessario inserire, ai fini del **calcolo**, **ulteriori dati** che vengono messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento 176087 del 11.04.2025 vengono **confermate le modalità di prelievo** degli **ulteriori dati** già applicabili ai precedenti periodi d'imposta.
INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	Già dal periodo d'imposta 2023 il calcolo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale si poneva in stretto contatto con l'applicazione del **Concordato Preventivo Biennale** – c.d. CPB. Con il provvedimento 195422 del 24.04.2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le **specifiche tecniche** da seguire per la trasmissione telematica dei dati utili all'elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale per il **biennio 2025-2026**. Il provvedimento riguarda i soggetti che esercitano **attività d'impresa**, **arti o professioni**, e stabilisce anche i **criteri** per l'**accettazione** telematica della **proposta** di CPB e i **controlli automatici** sui dati trasmessi. Si rileva in particolare come, ai **modelli Redditi/2025** per Persone fisiche, Società di persone e Società di capitali, sia stato **aggiunto** un **nuovo quadro**, il **quadro CP**. I **contribuenti** che hanno **aderito** al concordato preventivo biennale per il **2024** dovranno **compilarlo** in **aggiunta** ai **normali quadri** relativi ai redditi d'impresa, ai redditi di lavoro autonomo e al valore della produzione imponibile (per chi è soggetto a IRAP).

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nelle dichiarazioni dei redditi 2025, riferite all'anno di imposta 2024, è possibile usufruire **di alcune detrazioni scolastiche,** come quella inerente le spese sostenute per la frequenza a scuola, quella per l'acquisto di materiale specifico per studenti affetti da DSA e quella per il trasporto scolastico.

Di seguito, riepiloghiamo le varie casistiche.

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	
PREMESSA	In generale, la detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: ♦ scuole dell'infanzia (scuole materne); ♦ scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); ♦ scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); ♦ sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta anche in caso di **iscrizione ai corsi** istituiti in base all'ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, **presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria. Per l'anno di imposta 2024, tali spese sono detraibili per un importo annuo non superiore a **800 euro per alunno o studente da ripartire tra gli aventi diritto.** La detrazione **non è cumulabile con quella prevista** per le **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici[11]. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. **Esempio** Un contribuente che:

[11] dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR

	♦ **ha un solo figlio** e fruisce della detrazione in esame **non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali**. ♦ con **due figli,** se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali Dall'anno di imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie **spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000;** in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 e come sopra determinata, è diminuito di un importo pari ad euro 260. Inoltre, la detrazione in commento spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili.** Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali. La detrazione spetta **sulla parte di spesa non rimborsata.**
SPESE COMPRESE NELLA DETRAZIONE	Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica: ♦ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza), ♦ i contributi obbligatori.

	La detrazione, invece, non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per quanto riguarda: ♦ i contributi volontari, ♦ le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, **non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali** finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto a una diversa detrazione[12].
SERVIZIO MENSA	Tra le spese ammesse alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, rientrano: ♦ la **mensa scolastica**, ♦ i **servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la **detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune** o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio **istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico** per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
GITE SCOLASTICHE	In generale, sono comprese tra le spese detraibili le spese sostenute per le **gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto** come: ♦ corsi di lingua, ♦ teatro, ♦ laboratori,

[12] ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

	svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente **la copia della delibera scolastica** che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all'agenzia di viaggio).
DOCUMENTI NECESSARI	Al fine del riconoscimento dell'onere, il contribuente deve **esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2024**. La ricevuta del **bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale: A. l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, B. la scuola di frequenza, C. il nome e cognome dell'alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante **attestazione,** rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi: ♦ l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno, ♦ i dati dell'alunno o studente, ♦ l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili". La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale** da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L'attestazione e la relativa istanza sono **esenti dall'imposta di bollo**, purché indichino l'uso per il quale sono destinati.

	Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.
STUDENTI CON DSA	Nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei **minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per:** ♦ **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici** informatici[13], necessari all'apprendimento, ♦ **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese **sostenute sia per i familiari fiscalmente** a carico sia per il contribuente stesso. **Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che: 1. il **collegamento funzionale tra i sussidi** e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico **risulti dalla certificazione del Servizio sanitario** accreditato o da specialisti/strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico, 2. le spese sostenute siano **documentate** da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare: ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

[13] di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170

	Si considerano **strumenti compensativi**, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli **strumenti compensativi essenziali** sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669: ♦ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto; ♦ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; ♦ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; ♦ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; ♦ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Si considerano **sussidi tecnici ed informativi** le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura. Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private "specialistiche". **Dall'anno d'imposta 2020,** la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento **spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".** Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di

	servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
CONSERVATORI DI MUSICA E AFAM	A decorrere dall'anno 2021, è possibile detrarre dall'imposta lorda un **importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni** a: ♦ conservatori di musica; ♦ istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508; ♦ scuole di musica iscritte nei registri regionali; ♦ cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000** per ciascun ragazzo, **solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000**. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori). In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo. Il **requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno**, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2024, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell'età.

	Il **contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario** nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Giuseppe Iannibelli